

# Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

(ODV)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998<sup>2</sup> sull'asilo;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951<sup>3</sup> sullo statuto dei rifugiati;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954<sup>4</sup> sullo statuto degli apolidi,

*ordina:*

## **Art. 1** Documenti di viaggio e autorizzazione a un nuovo ingresso

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della migrazione (UFM) rilascia i seguenti documenti di viaggio:

- a. titoli di viaggio per rifugiati;
- b. passaporti per stranieri;
- c. certificati d'identità per richiedenti l'asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d'asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato;
- d. documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri;

<sup>2</sup> L'UFM può emanare un'autorizzazione a un nuovo ingresso sotto forma di visto di ritorno.

<sup>1</sup> RS 142.20

<sup>2</sup> RS 142.31

<sup>3</sup> RS 0.142.30

<sup>4</sup> RS 0.142.40

**Art. 2** Documenti di viaggio biometrici

<sup>1</sup> I documenti di viaggio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.

<sup>2</sup> Il microchip contiene:

- a. una fotografia;
- b. due impronte digitali;
- c. i dati personali del titolare figuranti nella zona a lettura ottica, ossia i cognomi ufficiali, i nomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza;
- d. la data di scadenza; e
- e. il numero e il tipo di documento.

<sup>3</sup> È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004<sup>5</sup> relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

**Art. 3** Titolo di viaggio per rifugiati

Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati:

- a. uno straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettera a LStr;
- b. uno straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati secondo l'articolo 2 dell'Accordo europeo del 16 ottobre 1980<sup>6</sup> sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

**Art. 4** Passaporto per stranieri

<sup>1</sup> Uno straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStr ha diritto a un passaporto per stranieri.

<sup>2</sup> A uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale o di una carta di legittimazione rilasciata in applicazione dell'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza sullo Stato ospite<sup>7</sup>, può essere rilasciato un passaporto per stranieri.

<sup>3</sup> L'apolidia è menzionata nel passaporto.

<sup>4</sup> A un richiedente l'asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa provvisoriamente che non possiede documenti può essere rilasciato un passaporto per stranieri se l'UFM ha autorizzato un viaggio conformemente all'articolo 8.

<sup>5</sup> GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; versione modificata dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

<sup>6</sup> RS **0.142.305**

<sup>7</sup> RS **192.121**

<sup>5</sup> La durata del viaggio autorizzato e lo status del titolare sono menzionati in un passaporto rilasciato conformemente al capoverso 4. Possono altresì essere menzionati il motivo e lo scopo del viaggio.

**Art. 5** Certificato d'identità per richiedenti l'asilo

<sup>1</sup> Un certificato d'identità può essere rilasciato a un richiedente l'asilo per preparare la partenza o il trasferimento definitivo nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

<sup>2</sup> Se con ciò la partenza dalla Svizzera è accelerata o agevolata, dopo il passaggio in giudizio della conclusione della procedura d'asilo può essere rilasciato un certificato d'identità anche a un richiedente l'asilo con decisione negativa.

**Art. 6** Documento di viaggio sostitutivo

Per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile l'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

**Art. 7** Visto di ritorno

<sup>1</sup> A una persona bisognosa di protezione e a una persona ammessa provvisoriamente titolari di un documento di viaggio nazionale valido e riconosciuto dalla Svizzera è rilasciata su richiesta, per viaggi all'estero, un'autorizzazione a un nuovo ingresso sotto forma di visto di ritorno. Non è applicabile l'articolo 15 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008<sup>8</sup> sulla procedura d'entrata e di rilascio del visto.

<sup>2</sup> L'UFM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 4.

<sup>3</sup> Un richiedente l'asilo o un richiedente l'asilo respinto ottiene un visto di ritorno in vista della partenza se lo Stato di destinazione lo richiede.

<sup>4</sup> Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri secondo l'articolo 4 capoverso 4 non sono soggette all'obbligo di richiedere un visto di ritorno.

**Art. 8** Motivi del viaggio

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente non sono autorizzati a viaggiare all'estero. In via eccezionale, l'UFM può autorizzare un viaggio:

- a. in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto;
- b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
- c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione.

<sup>8</sup> RS 142.204

<sup>2</sup> L'UFM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

<sup>4</sup> Una persona ammessa provvisoriamente può altresì essere autorizzata a viaggiare durante al massimo 30 giorni all'anno:

- a. per motivi umanitari;
- b. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all'estero.

<sup>5</sup> Nell'esaminare una domanda ai sensi del capoverso 4, l'UFM considera il grado d'integrazione dell'interessato.

<sup>6</sup> Un viaggio secondo il capoverso 4 lettera a nello Stato d'origine o di provenienza è autorizzato solo a titolo eccezionale in casi debitamente motivati.

<sup>7</sup> I capoversi 1-6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.

#### **Art. 9** Assenza di documenti

<sup>1</sup> È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e:

- a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o
- b. per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

<sup>2</sup> Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti.

<sup>3</sup> Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza.

<sup>4</sup> L'assenza di documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda.

#### **Art. 10** Deposito di documenti di viaggio esteri

<sup>1</sup> Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l'UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.

<sup>2</sup> L'UFM può riconsegnare i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero oppure in vista della proroga del documento di viaggio straniero.

**Art. 11** Effetti giuridici

<sup>1</sup> I documenti di viaggio giusta l'articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizza degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero.

<sup>2</sup> Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l'ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.

<sup>3</sup> Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza.

<sup>4</sup> Il certificato d'identità per richiedenti l'asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un visto di ritorno valido.

**Art. 12** Durata di validità

<sup>1</sup> I documenti di viaggio sono validi:

- a. il titolo di viaggio per rifugiati: 5 anni;
- b. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2: 5 anni;
- c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 4: 7 mesi;
- d. il certificato d'identità: 7 mesi;
- e. documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un'entrata.

<sup>2</sup> Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di 7 mesi.

<sup>3</sup> L'UFM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

<sup>4</sup> La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.

<sup>5</sup> Se durante un periodo protratto è impossibile procedere alla produzione, anziché i documenti di viaggio di cui agli articoli 3 e 4 l'avente diritto ottiene un certificato d'identità di cui all'articolo 5.

**Art. 13** Procedura per l'ottenimento di un documento di viaggio

<sup>1</sup> Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all'autorità cantonale degli stranieri all'attenzione dell'UFM.

<sup>2</sup> Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell'inizio del viaggio previsto.

<sup>3</sup> La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a un nuovo ingresso (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente di cui all'articolo 111 capoverso 2 lettera a LStr tranne l'immagine del volto e le impronte digitali. Trasmette all'UFM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.

<sup>4</sup> Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

<sup>5</sup> L'UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all'estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l'entrata in Svizzera.

<sup>6</sup> Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, l'UFM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità nel luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all'articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati al servizio preposto alla stesura del documento di viaggio conformemente all'allegato 1.

<sup>7</sup> Il servizio preposto alla stesura consegna il documento di viaggio direttamente all'indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'UFM. Esso li conserva per dodici mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

<sup>8</sup> Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dal rilevamento biometrico.

#### **Art. 14** Procedura per l'ottenimento di un visto di ritorno

<sup>1</sup> Lo straniero si presenta di persona davanti al servizio cantonale di migrazione per ottenere un visto di ritorno.

<sup>2</sup> Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell'inizio del viaggio previsto.

<sup>3</sup> Si applicano per analogia i capoversi 3 e 4 dell'articolo 13.

<sup>4</sup> L'UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e informa il richiedente.

<sup>5</sup> Se il viaggio è autorizzato, il richiedente si presenta di persona davanti all'autorità cantonale competente per far rilevare i propri dati biometrici.

<sup>6</sup> Una volta informato dell'avvenuto rilevamento dei dati, l'UFM emette il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.

<sup>7</sup> Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dal rilevamento biometrico.

**Art. 15** Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

*La modifica del titolo concerne unicamente il testo italiano e tedesco*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente effettua una fotografia digitale del richiedente. Per quanto concerne i requisiti della fotografia, è applicabile per analogia l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 settembre 2002<sup>9</sup> sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI). Se il richiedente dispone di una fotografia digitale, la competente autorità cantonale ne controlla la qualità e decide se soddisfa i requisiti.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice.

<sup>3</sup> Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile prenderle per motivi medici solo di natura non temporanea.

<sup>4</sup> Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio con una validità ridotta a dodici mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.

**Art. 16** Restituzione e annullamento di documenti di viaggio

<sup>1</sup> I documenti di viaggio restituiti sono resi inservibili dall'UFM.

<sup>2</sup> Possono, su richiesta, essere consegnati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.

**Art. 17** Trattamento

I documenti di viaggio vanno trattati con cura.

**Art. 18** Rifiuto

<sup>1</sup> L'UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:

- a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può senz'altro supporre che l'altro genitore sia d'accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest'ultimo;
- b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno fosse in contrasto con una decisione pronunciata da un'autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;

<sup>9</sup> RS 143.11

- c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
- d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
- e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto;
- f. l'ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa il regolamento attuale del soggiorno dello straniero non sono più validi.

<sup>2</sup> Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l'UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.

#### **Art. 19** Perdita

<sup>1</sup> Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.

<sup>2</sup> Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all'estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima trasmette l'annuncio della perdita all'UFM.

<sup>3</sup> Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

<sup>4</sup> Il documento di viaggio perde la sua validità con l'annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati all'UFM che li rende inservibili.

<sup>5</sup> La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:

- a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;
- b. se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all'annuncio di perdita dell'UFM.

#### **Art. 20** Sostituzione

<sup>1</sup> In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 21.

<sup>2</sup> I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.



**Art. 21** Revoca

<sup>1</sup> L'UFM revoca un documento di viaggio, se:

- a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;
- b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera a;
- c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
- d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza cresciuta in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
- e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio;
- f. la sua durata di validità è scaduta.

<sup>2</sup> I documenti di viaggio revocati vanno restituiti all'UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. L'UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.

**Art. 22** Emolumenti

<sup>1</sup> Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all'obbligo dell'emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell'emolumento rischia di ritardare la partenza.

<sup>2</sup> L'UFM può riscuotere un emolumento secondo l'allegato 2 per documento, se il documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile.

<sup>3</sup> Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell'allegato 2.

<sup>4</sup> La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l'emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 13 capoverso 3 e 14 capoverso 3. L'UFM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. L'UFM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto alla produzione dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell'allegato 3.

<sup>5</sup> Se l'UFM emana una decisione formale di rifiuto impugnabile, può essere prelevato un emolumento supplementare secondo l'allegato 2.

**Art. 23** Emolumento speciale

Se è applicabile l'articolo 18 capoverso 2, l'UFM può prelevare un emolumento fino a 300 franchi per i necessari accertamenti effettuati.

**Art. 24** Accertamenti all'estero

Per accertamenti approfonditi all'estero, l'UFM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 29 novembre 2006<sup>10</sup> sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

**Art. 25** Riscossione degli emolumenti e delle spese

Salvo l'emolumento prelevato dai Cantoni per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 o 14 capoverso 3, gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell'accettazione della domanda.

**Art. 26** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>11</sup> sugli emolumenti.

**Art. 27** Sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio

L'autorizzazione per consultare e trattare i dati dell'ISR secondo l'articolo 111 LStr è disciplinata nell'allegato 1.

**Art. 28** Archiviazione dei dati

<sup>1</sup> I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione sono cancellati dall'UFM.

<sup>2</sup> I dati memorizzati nell'ISR per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell'Archivio federale. L'Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

**Art. 29** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Ogni straniero può domandare per scritto all'UFM se nell'ISR sono elaborati dati che lo riguardano.

<sup>2</sup> L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nell'ISR.

<sup>3</sup> Per rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta è applicabile l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>12</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>4</sup> Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

<sup>10</sup> RS 191.11

<sup>11</sup> RS 172.041.1

<sup>12</sup> RS 235.1

<sup>5</sup> Le altre pretese degli interessati sono rette dall'articolo 25 LPD.

**Art. 30** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 gennaio 2010<sup>13</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è abrogata.

**Art. 31** Diritto previgente: modifica

**1. L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>14</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) è modificata come segue:**

**Art. 8 cpv. 2 lett. c** Documenti di legittimazione esteri

<sup>2</sup> Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall'UFM giusta l'articolo 4 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del ... 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);

**2. L'ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>15</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) è modificata come segue:**

**Art. 26a<sup>16</sup>** Estinzione dell'ammissione provvisoria

L'ammissione provvisoria si estingue giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:

- a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato;
- b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
- c. soggiorni durante oltre 30 giorni all'estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del ... (*nuova data*)<sup>17</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV;
- d. sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV;

<sup>13</sup> RU 2004 4577, 2006 3369 4869 n. I 5, 2007 5619, 2008 4943 n. I 8, 2010 621 art. 24

<sup>14</sup> RS 142.201

<sup>15</sup> RS 142.281

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

<sup>17</sup> [RU 2004 4577, 2006 3369 4869 n. I 5, 2007 5619, 2008 4943 n. I 8. RU 2010 621 art. 24]. Vedi ora: l'O del 20 gen. 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (RS 143.5).

- e. permanga all'estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o del passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV;
- f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

**Art. 32** Disposizione transitoria per il visto di ritorno

Fino alla messa in vigore completa del rilevamento biometrico sul territorio svizzero nel quadro del sistema centrale d'informazione visti, l'articolo 14 ha il tenore seguente:

**Art. 14** Procedura per l'ottenimento di un visto di ritorno

<sup>1</sup> Lo straniero si presenta di persona davanti all'autorità cantonale per ottenere un visto di ritorno.

<sup>2</sup> Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell'inizio del viaggio previsto.

<sup>3</sup> Si applicano per analogia i capoversi 3 e 4 dell'articolo 13.

<sup>4</sup> L'UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e fa pervenire al titolare il documento di viaggio munito del visto di ritorno.

**Art. 33** Disposizione transitoria

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è applicato il nuovo diritto.

**Art. 34** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il .....

... In nome del Consiglio federale svizzero :

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1  
(art. 27)

### Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR

I dati elencati qui di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio e nella banca dati (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati).

C = consultazione; T = trattamento e consultazione

Nome del campo dei dati	Confederazione					Cantone		
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	Cgef	Polizia cantonale degli stranieri	Uffici cantonali dei passaporti	Posti di polizia dei Cantoni
<b>Record doc. di viaggio + banca dati</b>								
<b>I. Dati del documento di viaggio</b>								
Tipo di documento di viaggio (art. 3 e 4 ODV)	T	T	C	C	C	T	C	C
Cognome (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Statura (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Fotografia (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	T	C <sup>18</sup>
Impronta digitale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	T	C <sup>19</sup>
Numero personale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C

<sup>18</sup> Nessun accesso per le autorità di polizia in caso di notifica della perdita del documento.

<sup>19</sup> Nessun accesso per le autorità di polizia in caso di notifica della perdita del documento.

Nome del campo dei dati	Confederazione					Cantone		
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	Cgef	Polizia cantonale degli stranieri	Uffici cantonali dei passaporti	Posti di polizia dei Cantoni
Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Rappresentante legale dei minorenni o degli interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 111 cpv. 2 lett. e LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
<b>II. Dati supplementari nella banca dati</b>								
Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 19 cpv. 1 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di un documento di viaggio in RIPOL (art. 19 cpv. 5 ODV e art. 111 cpv. 2 lett. f LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Revoca (art. 21 ODV)	T	T	C	C	C	T	C	C
Cittadinanza (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Numero dell'incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Data di presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Data della decisione sulla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Altri dati relativi alla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C

Nome del campo dei dati	Confederazione					Cantone		
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	Cgef	Polizia cantonale degli stranieri	Uffici cantonali dei passaporti	Posti di polizia dei Cantoni
Altri dati relativi al documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C
Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)	T	T	C	C	C	T	C	C

*Allegato 2*  
(art. 22 cpv. 3 e 5)

### **Emolumenti per documenti di viaggio e per il visto di ritorno**

	Rilascio di un documento di viaggio secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a e b ODV	Rilascio di un certificato d'identità	Registrazione di un visto di ritorno	Emolumento per la perdita del documento secondo l'art. 1 lett. a-c ODV
	CHF	CHF	EURO	CHF
Minori	35.-*	25.-	gratis**	100.-
Adulti	115.-	75.-	60.-	100.-

\* Persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni  
 \*\* Rilascio del visto esente da emolumento (art. 13 O del 24 ott. 2007 sugli emolumenti LStr; RS 142.209)

### **Altri emolumenti**

Emolumento per la presentazione della domanda (riscosso dal Cantone) :  
 25.- a persona

Emolumento per la redazione di una decisione di rifiuto impugnabile:  
 150.- a decisione



*Allegato 3*  
(art. 22 cpv. 4)

### Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti di viaggio e visti di Confederazione ritorno	Autorità cantonale competente			
	Servizio preposto alla stesura del documento di viaggio	UFM (DFGP)	Ricezione della domanda	Rilevamento dei dati biometrici
	Quota per la produzione CHF	Quota della Confederazione in senso stretto CHF	CHF	Quota parte del centro CHF
<b>Titolo di viaggio per rifugiati/passaporto per stranieri</b>				
Minori	45.90	–	25.–	20.–
Adulti	45.90	49.10	25.–	20.–
<b>Certificato d'identità</b>				
Minori	24.–	1.–	25.–	–
Adulti	24.–	51.–	25.–	–
<b>Visto di ritorno senza dati biometrici<sup>20</sup></b>				
Minori		--	--	--
Adulti		60 euro	25.–	--
<b>Visto di ritorno con dati biometrici</b>				
Minori		--	--	--
Adulti		importo residuo 21.	25.–	20.–

#### Abbreviazioni:

##### *Servizi federali*

UFM Admin Ufficio federale della migrazione, Settore Documenti di viaggio della Divisione Ammissione dimora (art. 1 ODV)

UFM User Ufficio federale della migrazione, Direzione e supplenza della

<sup>20</sup> In una prima fase il visto di ritorno sarà rilasciato senza rilevamento biometrico.

<sup>21</sup> I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dai 60 euro prelevati per il visto.

---

	direzione della Divisione Ammissione dimora nonché Settore Documenti di viaggio della Divisione Ammissione dimora (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr)
UFM lettori	Ufficio federale della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione dimora nonché Settore Documenti di viaggio della Divisione Ammissione dimora (art. 1 ODV)
UFCL	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr)
Cgcf	Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr)
<i>Servizi cantonali</i>	
Posti di polizia dei Cantoni	Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a ODV e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr)
Autorità cant. competenti	Polizie cantonali degli stranieri o uffici cantonali dei passaporti (art. 11 ODV)

